

Sentenza n. 179 /2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32778**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **69560**, reso dalla sig.ra **Maria Luigia CANTELE**, agente contabile con funzioni di economo del Comune di Carrè (VI) per l'esercizio 2018 (periodo: 01.01.2018 – 31.12.2018), depositato in data 18 novembre 2020;

Vista la relazione di irregolarità n. 594/2025 del 17 novembre 2025 del Magistrato istruttore;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 maggio 2026, celebrata con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, l'Avv. Francesco Giuseppe Roncoroni per l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.

	FATTO	
	1. Con relazione di irregolarità n. 594/2025 del 17 novembre 2025, il	
	Magistrato istruttore del conto giudiziale n. 69560, avente ad oggetto la	
	riscossione di entrate varie, reso da Maria Luigia CANTELE, agente contabile	
	con funzioni di economo del Comune di Carrè (VI) per l'esercizio 2018	
	(periodo: 01.01.2018 – 31.12.2018), depositato in data 18 novembre 2020,	
	referiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- il conto, redatto su modello conforme al mod. 21 del d.P.R. n. 194/1996,	
	sottoscritto dall'agente in data 30.01.2019 e dal responsabile del servizio	
	economico-finanziario in pari data, esponeva riscossioni per euro 13.497,17 e	
	riversamenti per lo stesso importo (l'ultimo dei quali eseguito il 18.12.2018);	
	- il deposito del conto è avvenuto in data 18.11.2020, dopo 18 mesi	
	dall'approvazione del rendiconto 2018, intervenuta con delibera del Consiglio	
	comunale n. 31 del 22.05.2019, e, quindi, oltre il termine di 30 giorni previsto	
	dall'art. 233 TUEL;	
	- il conto era rappresentativo di gestioni diverse, non omogenee, in quanto,	
	sulla base della documentazione trasmessa in istruttoria, l'economo risultava	
	essere intervenuto nella gestione delle diverse riscossioni solo nella fase del	
	riversamento, allorché i dipendenti in servizio in settori dell'Ente -	
	amministrativo e tecnico - diversi da quello finanziario gli avevano	
	consegnato le somme introitate affinché provvedesse al successivo	
	riversamento in tesoreria ai sensi dell'art. 20 del regolamento di contabilità;	
	- il modello delineato dal regolamento di contabilità del Comune	
	corrispondeva a quello disciplinato dall'art. 192 reg. cont. St., ma non	
	risultavano allegati al conto depositato i sub conti degli agenti che,	
	2	

	materialmente, avevano introitato dall'utenza le somme a titolo di diritti	
	d'anagrafe e demografici, ovvero di proventi per fotocopie della biblioteca	
	ovvero, ancora, di diritti di segreteria per pratiche edilizie;	
	- dall'esame del conto n. 69652 reso per l'anno 2019 emergeva, inoltre, che	
	cinque movimenti di riscossione per diritti di segreteria dell'Ufficio Anagrafe,	
	effettuati nel periodo 18-31 dicembre 2018, erano stati riversati soltanto in	
	data 21.02.2019, con la (errata) causale "introiti ufficio anagrafe – primo	
	trimestre 2019", per un importo complessivo di € 562,16;	
	- non era stata depositata unitamente al conto la relazione dell'Organo di	
	controllo interno prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c..	
	2. Alla luce delle considerazioni svolte, il Magistrato istruttore, ritenendo che	
	non sussistessero, allo stato, elementi per l'approvazione del conto, lo	
	sottoponeva all'esame del Collegio, concludendo per la dichiarazione di	
	irregolarità, senza discarico dell'agente.	
	3. Con memoria depositata in data 22.04.2026, la difesa dell'agente	
	evidenziava:	
	- quanto al deposito tardivo del conto, che si era trattato di un errore materiale	
	dell'Amministrazione di appartenenza e, comunque, di una carenza non	
	imputabile all'agente, che aveva, invece, provveduto alla tempestiva	
	presentazione dello stesso (la data della sottoscrizione era del 30.01.2019);	
	- relativamente all'accentramento in un unico agente contabile della gestione	
	delle somme introitate da altri dipendenti dell'Ente, invocava il principio di	
	economicità, trattandosi di importi tutto sommato modesti, derivanti da	
	prestazioni a pagamento effettuate all'Amministrazione comunale, il cui	
	riversamento all'economo era previsto dallo stesso regolamento dell'Ente;	
	3	

	- quanto alla contestazione inerente ai versamenti tardivi (in data 21.02.2019)	
	di riscossioni riferite alla gestione in esame, che l'agente contabile non	
	avrebbe potuto fare diversamente, in quanto la tesoreria comunale, a causa	
	della chiusura anticipata, rispetto al 31 dicembre, della gestione economale,	
	accettava ordinativi di incasso o di pagamento solo entro il 17 dicembre;	
	- quanto al rilievo inerente al mancato deposito, unitamente al conto, della	
	relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., che non era	
	omissione riferibile all'agente, ma all'Amministrazione.	
	Concludeva, quindi, per la dichiarazione di regolarità del conto e, comunque,	
	di insussistenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità amministrativo-	
	contabile a carico dell'agente, in assenza di ammanchi e obbligazioni di	
	restituzione, con conseguente discarico dello stesso, formulando, al contempo,	
	istanza di oscuramento ricorrendo i presupposti di cui all'art. 52, cc. 1 e 2	
	d.lgs. n. 196/2003 e art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del	
	Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.	
	4. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale e la	
	causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	5. Il conto in esame, avente ad oggetto la riscossione di entrate di varia natura	
	del Comune di Carrè (VI), per l'esercizio 2018, anche superando il rilievo	
	afferre al tardivo deposito presso questa Sezione, riconducibile ad una svista	
	dell'Ente al quale lo stesso era stato, invece, tempestivamente presentato	
	dall'agente, presenta plurimi profili di irregolarità che non ne consentono	
	l'approvazione ai sensi dell'art. 149, comma 2, c.g.c..	
	6. Al riguardo, il Collegio osserva, <i>in primis</i> , che la gestione delle riscossioni	
	4	

	è disciplinata dal regolamento di contabilità, approvato con DCC n. 69 del	
	22.12.2001 e successivamente modificato con DCC n. 82 del 07.10.2005, agli	
	artt. 5, comma 3, e 20, commi 4 e 5.	
	L'art. 5, comma 3, in particolare, prevede che l'economo di regola provvede	
	alla riscossione, tra le altre, <i>“delle entrate per le quali non sia obbligatoria,</i>	
	<i>possibile o conveniente la riscossione tramite il Tesoriere, il servizio dei conti</i>	
	<i>correnti postali, gli istituti di credito o i concessionari dei servizi di</i>	
	<i>riscossione”</i> e il successivo art. 20, al comma 4, stabilisce che la riscossione	
	di tali entrate possa essere effettuata dall'Economo comunale o da altri	
	dipendenti, specificando, poi, al comma 5, che <i>“Le riscossioni effettuate da</i>	
	<i>dipendenti del Comune, diversi dall'Economo, devono essere con cadenza</i>	
	<i>massima giornaliera, riversate a quest'ultimo”</i> .	
	7. Ciò premesso, dall'esame del conto e della documentazione giustificativa	
	in atti emerge che l'agente, quale economo dell'Ente, è intervenuto nella	
	gestione nella fase del riversamento in tesoreria comunale delle somme	
	riscosse, a vario titolo (diritti di segreteria dell'anagrafe, diritti per carte	
	d'identità, proventi da fotocopie della biblioteca e diritti di segreteria per	
	pratiche edilizie), da altri dipendenti dell'ente in servizio presso settori -	
	amministrativo e tecnico - diversi da quello finanziario.	
	Il conto è, dunque, rappresentativo di gestioni diverse e non omogenee, che,	
	anche se relative ad importi modesti, derivanti da prestazioni a pagamento	
	effettuate in favore della stessa Amministrazione, non avrebbero potuto	
	convergere in un unico documento di rendicontazione in quanto, ai sensi	
	dell'art. 140, comma 1, ultimo periodo, del c.g.c., soltanto <i>“i conti giudiziali</i>	
	<i>dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più</i>	
	5	

conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata".

Il modello delineato dal regolamento di contabilità del Comune di Carrè, come

osservato dal Magistrato istruttore, corrisponde a quello disciplinato dall'art.

192 reg. cont. St., secondo cui “*per le amministrazioni che hanno contabili*

principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e

pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi.

I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se

non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza. I contabili

secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro

delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad

essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile

principale".

Non risultano, tuttavia, allegati al conto i sub conti degli agenti che,

materialmente, hanno incassato dall'utenza le somme a titolo di diritti

d'anagrafe e demografici, ovvero di proventi per fotocopie della biblioteca

ovvero, ancora, di diritti di segreteria per pratiche edilizie.

Orbene, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,

la rendicontazione cumulativa di una pluralità di gestioni, al di fuori delle

ipotesi tipizzate di gestione plurisoggettiva, non consente di verificare la

regolarità della gestione di ciascun agente contabile e rende il conto inidoneo,

per forma e contenuto, all'esercizio del controllo giurisdizionale.

Ne consegue che, pur nel rispetto della necessaria autonomia organizzativa

dell'Ente e dell'esigenza, sottesa a tale scelta, di evitare di sovraccaricare di

ulteriori adempimenti un personale già esiguo, come dedotto dall'agente, il

deposito da parte dell'ente locale di un unico conto giudiziale riferito a distinte

	gestioni contabili non risulta coerente con i principi che regolano la resa del	
	conto, i quali impongono che ciascun agente contabile renda separatamente il	
	conto della propria gestione, al fine di consentire una chiara e univoca	
	individuazione delle operazioni di competenza e delle correlate responsabilità.	
	Né la circostanza che le voci di incasso siano state suddivise, nel conto in	
	esame, in diverse categorie oggetto di distinta scritturazione è idonea a	
	superare l'irregolarità contestata dal momento che proprio la separatezza delle	
	gestioni (confermata anche dalla circostanza che sono state redatte bollette ed	
	effettuati riversamenti separati, così come distinti sono i dati del registratore	
	di cassa) avrebbe richiesto che i relativi risultati confluissero in distinti	
	documenti di rendicontazione (cfr. Sez. Veneto, n. 30/2023).	
	La mancanza di idonea rendicontazione, peraltro, impedisce ogni ulteriore	
	controllo circa l'effettiva corrispondenza di quanto riversato in tesoreria	
	dall'economo e quanto riscosso agli sportelli, da un lato, e, dall'altro, il	
	rispetto della previsione regolamentare che impone al riscuotitore, nel caso in	
	cui sia persona diversa dall'economo, la consegna a quest'ultimo dell'incasso	
	con cadenza giornaliera.	
	8. Dalla verifica del documento contabile reso dallo stesso agente per l'anno	
	2019 (conto n. 69652) emerge, altresì, che alcuni fatti gestionali relativi	
	all'esercizio 2018 (riscossioni per diritti di segreteria dell'Ufficio Anagrafe	
	effettuate nel periodo 18-31 dicembre) sono stati riportati nel documento	
	contabile dell'esercizio successivo (2019) con la causale (errata) di “ <i>introiti</i>	
	<i>ufficio anagrafe – primo trimestre 2019</i> ” e le relative somme, per un importo	
	complessivo di euri 562,16, sono state introitate dal Tesoriere in conto residui.	
	Al riguardo, il Collegio, pur prendendo atto da quanto evidenziato in sede di	
	7	

	memoria difensiva - con riferimento al termine (17 dicembre) di accettazione	
	da parte della tesoreria comunale degli ordinativi di incasso o di pagamento,	
	che avrebbe costretto l'economo a registrare i movimenti successivi a tale data	
	nell'esercizio successivo tra i residui attivi - il Collegio non può che	
	evidenziare che la chiusura anticipata da parte dell'istituto tesoriere della	
	registrazione delle operazioni contabili, se può aver determinato un ritardo nel	
	riversamento, non può, tuttavia, giustificare l'erronea contabilizzazione della	
	riscossione ai fini della rendicontazione giudiziale.	
	9. Quanto alla tardiva redazione della relazione dell'organo di controllo	
	interno prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2, c.g.c. – avvenuta in data	
	21.08.2025, a cura del Segretario comunale - si tratta di irregolarità non	
	referibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione (sul punto, si veda, <i>ex</i>	
	<i>multis</i> , Corte dei conti, Sez. Veneto, sent. n. 198/2024), la quale dovrà	
	provvedere a farsi carico, per il futuro, di predisporla ed inviarla alla Sezione	
	giurisdizionale, unitamente al conto, trattandosi di adempimento obbligatorio,	
	prescritto dalla normativa in vigore.	
	10. Tanto considerato, il Collegio ritiene che il conto giudiziale n. 69560 reso	
	dalla sig.ra Maria Luigia Cantele sia irregolare.	
	Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.	
	11. In ultimo, alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, non	
	merita accoglimento l'istanza formulata dalla difesa degli agenti contabili	
	convenuti, ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n.196/2003 e dell'art. 9, par. 1,	
	Reg. (UE) 2016/679, non essendo specificati i legittimi motivi della richiesta	
	di oscuramento. In particolare, la sentenza non contiene dati sensibili né	
	affronta questioni particolarmente delicate, come quelle che incidono sui	
	8	

